

ARTICOLO 31 - Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)

Modifiche al comma 6):

alla lett. d) sono soppresse le parole “e del comma 8”;

Il comma 8 è abrogato.

Dopo l'art. 31 è introdotto l'art. 31 bis:

ARTICOLO 31bis - Identificazione e disciplina delle aree caratterizzate da fenomeni gravitativi denominati sinkhole (Hgsh)

1. Sono identificate quali aree (**Hg_{sh4}**) quelle aree in cui si siano manifestati in passato dissesti gravitativi denominati sinkhole per crollo e subsidenza indotti sia da cavità sotterranee naturali, carsiche o di dissoluzione sia da attività antropiche o estrattive.

2. Sono identificate quali aree (**Hg_{sh}**) quelle aree potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi denominati sinkhole per crollo e subsidenza indotti sia da cavità sotterranee naturali, carsiche o di dissoluzione sia da attività antropiche o estrattive.

3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo del patrimonio edilizio, pubblico e privato e delle infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, previo studio di compatibilità dell'area da effettuarsi, a cura del proponente l'intervento, con l'estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico “tipo” approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Gli interventi da realizzarsi nell'area, potranno effettuarsi solo a seguito dell'approvazione, da parte del soggetto competente ai sensi della L.r. n. 33/2014, dello studio di cui sopra che escluda la presenza del fenomeno sinkhole o che, laddove accerti le condizioni predisponenti il fenomeno, dimostri la realizzabilità dell'intervento contestualmente all'esecuzione delle opere di salvaguardia necessarie.

4. In ogni caso, le aree caratterizzate da fenomeni gravitativi denominati sinkhole permangono assoggettate al vincolo di pericolosità che potrà essere declassato, con successiva variante al PAI, solo a seguito dell'approvazione di studi di cui al comma 3 su congrue estensioni contigue di territorio o di interventi di mitigazione effettuati e collaudati.

Dopo l'art. 34 è introdotto l'art. 34 bis:

ARTICOLO 34bis Definizione delle aree (Hg0)

Le aree Hg0 sono rappresentate dalle aree studiate non soggette a potenziali fenomeni franosi.

Dopo l'art. 34 bis è introdotto il capo IV

CAPO IV PERICOLOSITA' DERIVANTI DA FENOMENI DENOMINATI COLATA DETRITICA

ARTICOLO 34ter - Identificazione e disciplina dei tratti di elementi del reticolo idrografico ad elevata pendenza caratterizzati da fenomeni denominati colata detritica

1. *Nelle mappe del PAI, con specifica simbologia (**H_{cd4}**), sono identificati i tratti del reticolo idrografico caratterizzati da elevata pendenza nei quali sono stati accertati effettivi fenomeni denominati colata detritica o sono presenti evidenze di eventi avvenuti in passato derivanti dall'analisi da fotointerpretazione o da sopralluoghi in sito.*
2. *Nelle mappe del PAI, con specifica simbologia (**H_{cd}**), sono identificati i tratti del reticolo idrografico caratterizzati da potenziali fenomeni denominati colata detritica, individuati per elevata pendenza e per altre condizioni che possono determinare l'innescò dei suddetti fenomeni con conseguenti situazioni di rischio per centri edificati o per rilevanti infrastrutture di comunicazione.*
3. *Per i tratti del reticolo idrografico di cui al comma 1, i Comuni, sulla base di indicazioni tecniche approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, redigono specifico studio di dettaglio per colata detritica (**SD_{cd}**) che identifichi, in particolare, il perimetro effettivo delle aree interessate dal fenomeno di colata detritica già avvenuto.*
4. *Per i tratti del reticolo idrografico di cui al comma 2, i Comuni, sulla base di indicazioni tecniche approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, redigono specifico studio di dettaglio per colata detritica (**SD_{cd}**) che accerti se sussistono o meno le condizioni per il verificarsi del suddetto fenomeno e identifichi il perimetro delle aree potenzialmente interessate.*
5. *Gli studi di dettaglio di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con determinazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f) e possono essere redatti, oltre che dai Comuni, anche da parte di altri soggetti nel corso della progettazione di opere di mitigazione.*
6. *Nelle more dell'approvazione dello studio di cui ai commi 3 e 4, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità e, comunque, fatti salvi specifici provvedimenti di salvaguardia già approvati dal Comitato Istituzionale a seguito di eventi avvenuti, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse dei tratti interessati di profondità pari a 25 metri, all'interno della quale sono ammessi gli interventi di cui al successivo comma 7.*
7. *Nelle aree di cui ai commi 3, 4 e 6, sono ammissibili esclusivamente gli interventi individuati dall'articolo 27, con esclusione delle lett. d1), d2), d3), e), h) del comma 2 e della lett. f bis) del comma 3 e dall'articolo 31, con esclusione delle lett. d1), d2), h) del comma 2.*
8. *Gli interventi di cui al precedente comma 7 possono essere effettuati a condizione che venga approvato, da parte dell'Autorità competente ai sensi della L.R. n. 33/2014, specifico studio di compatibilità da colata detritica (**SC_{cd}**), avente i contenuti approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino.*
9. *Anche dopo l'esecuzione di interventi di cui ai precedenti articoli 14, 15, 18 e 19 e alle successive eventuali varianti di cui all'articolo 37, comma 7, nelle mappe di pericolosità del PAI/PGRA è mantenuta, comunque, con apposita simbologia, l'informazione cartografica delle originarie aree **H_{cd4}** nonché delle aree **H_{cd}** risultanti dallo studio di dettaglio.*

ARTICOLO 40 **Mappe del PAI/PGRA: Mappe della pericolosità da alluvione, Mappe del danno potenziale, Mappe del rischio di alluvioni, Mappe delle aree di pericolosità da inondazione costiera. Coordinamento dei contenuti delle mappe del PGRA con il quadro conoscitivo derivante dal PAI, ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 49/2010**

Modifiche al comma 6)

Dopo le parole “delle aree Hi1” sono inserite le parole “*mentre per le aree Hgsh4 e Hgsh e per le aree Hcd4 e Hcd si applicano quelle delle aree Hg4/Hi4*”.

ARTICOLO 51 **Competenze**

Modifiche al comma 2

alla lettera b) dopo la parola “Norme” sono aggiunte le parole “*nonché degli studi di compatibilità da colata detritica di cui all'articolo 34 ter, comma 8, nel rispetto del riparto delle competenze di cui alla LR 33/2014*”;

alla lettera d) le parole “di cui all'art. 31, comma 8” sono sostituite con le parole “*di cui all'art. 31 bis, comma 3*”;

dopo la lettera e) è introdotta la lettera f) che dispone:

“*f) l'approvazione degli studi di dettaglio per fenomeni denominati colata detritica di cui all'articolo 34 ter, comma 5*”.

ARTICOLO 53 **Procedimenti del Segretario Generale**

Modifiche al comma 2)

Dopo la lettera e) sono introdotte le parole “*ed f*”